COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

LVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 FEBBRAIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 481

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (1720) 481

PRESIDENTE 481, 482
DI LEO, *Relatore* 481
TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio* 482

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

TOZZI CONDIVI ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947 n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 129, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare. (*Urgenza*). (1601) . . . 483

PRESIDENTE 483, 484
TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. 483, 484
FARALLI 483
FERRARIO 483
FASCETTI 483
GRILLI 484

Votazione segreta:

PRESIDENTE 484

La seduta comincia alle 10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunica che sono in congedo i deputati Bersani, Bonino e Larussa.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 ». Approvato dalla Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Di Leo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI LEO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento sottoposto al nostro esame, nel testo originale proposto dal competente Ministero ed approvato dal Governo, era diretto: 1°) ad introdurre fra le misure legali alcune misure di capacità in uso negli scambi di alcuni prodotti agricoli (triplometro, quarto di ettolitro, litro e mezzo, tre quarti di litro e

quarto di litro); 2°) ad estendere l'obbligo della verificazione periodica a tutti coloro che, anche fuori dei rapporti di commercio, usano pesi e misure così da comprendervi anche i produttori agricoli nella attività di smercio dei prodotti; 3°) ad adeguare le pene pecuniarie previste dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure non più adeguate all'attuale valore della lira; 4°) ad elevare i diritti fissi da corrispondere per le domande di verificazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 aprile 1948, n. 736.

La competente Commissione del Senato, nell'esaminare, in sede deliberante, il disegno di legge, nella seduta del 13 dicembre scorso, ha ritenuto di limitarlo agli ultimi due punti, ritenendo che le disposizioni relative alla introduzione nel sistema attuale di nuove misure e la estensione delle persone soggette all'obbligo di verifica potrebbero avere più adeguata valutazione in occasione della riforma generale della legislazione metrica, che è in corso di studio.

Con l'articolo 1 del disegno di legge, sottoposto al nostro esame, si provvede ad adeguare le pene stabilite per le infrazioni alle leggi sui pesi e sulle misure al mutato valore della moneta, in relazione anche all'adeguamento delle pene pecuniarie previste dal Codice penale.

L'aumento è stato disposto nella misura del 200 per cento, rispetto alle pene comminate dal testo unico, tenendo conto che, benché la svalutazione della moneta dal 1890 ad oggi sia stata superiore a tale percentuale, la variazione delle pene pecuniarie nello stesso periodo si è in media aggirata su quella misura.

L'articolo 2, a modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, aumenta da lire 3000 a lire 5000 i diritti fissi da corrispondere per le domande di verificazione.

L'aumento si rende necessario per far fronte alle maggiori spese che l'amministrazione deve sostenere per l'espletamento del servizio, ed, inoltre, per un adeguamento alla misura del diritto che nel 1938 era stabilito in lire 300.

Al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento, ritengo che si possa aderire alla modifica deliberata dalla Commissione senatoriale sopprimendo i primi tre articoli del testo governativo, ed approvando la modificazione al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso dalla sua entrata in vigore, della notevole svalutazione che ha subito la moneta in circa 60 anni e del mutamento di talune condizioni di fatto che, a suo tempo, avevano determinato la disciplina vigente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. La modifica apportata dal Senato consiste precisamente nella esclusione della parte relativa alla introduzione di nuove misure di capacità in uso nello scambio di alcuni prodotti agricoli. Il Ministero le aveva introdotte a seguito di richieste pervenute da più parti e, prevalentemente, dal settore agricolo. La Commissione dell'altro ramo del Parlamento non ha ritenuto urgente tale inclusione e l'ha rimandata ad un provvedimento successivo che regoli definitivamente la materia dei pesi e delle misure. Il Governo, pur rammaricandosi di ciò, invita la Commissione a seguire lo stesso criterio usato dal Senato, in modo che il presente disegno di legge possa entrare presto in vigore, trattandosi di norme urgenti. Sarà naturalmente cura del mio Ministero regolare definitivamente la materia introducendo nell'apposito disegno di legge anche la parte che il Senato non ha voluto includere in questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 31 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, già modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 463, è sostituito dal seguente:

« È punito:

1° *con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000*, chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e misurare mancanti di bollo di prima verificazione;

2° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000:*

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificazione periodica prescritto dall'articolo 16;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare e misurare rimessi a nuovo, sia ordinari che automatici;

c) chiunque ometta di domandare l'iscrizione sullo stato degli utenti ai termini dell'articolo 19, comma terzo;

3° *con l'ammenda da lire 1.000 a lire 10.000* chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti nelle quali non sia prevista una pena speciale;

4° *con l'ammenda di lire 4.000* il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11, e *con l'ammenda di lire 2.000* ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione.

« L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della presentazione in giudizio. Le ammende cui fossero condannate le amministrazioni saranno dovute ad esse in rimborso dall'ufficiale a cui la contravvenzione è imputabile ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, è sostituito dal seguente:

« Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5.000.

« Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma percedente ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Tozzi Condivi ed altri: Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 129, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ». (Urgenza) (1601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Tozzi Condivi, Ermini e Bernardinetti: Modifica all'articolo 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, contenente « Norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, e 5 marzo 1948, n. 129, nonché del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda la industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare ».

Poiché sia il relatore, onorevole Rocco, che il proponente sono assenti, ritengo opportuno rinviare la discussione della proposta di legge.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi permetto di far presente un rilievo per il quale cade opportuna la proposta di rinvio. La proposta di legge Tozzi Condivi ed altri consta di due parti: la prima diretta ad estendere la zona a cui sono destinati i benefici stabiliti nella legge per la industrializzazione del Mezzogiorno; la seconda diretta ad estendere analogamente le agevolazioni fiscali. È evidente che tale estensione diluisce i benefici di cui alla legge per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare, incidendo lievemente in danno delle zone a cui la legge originariamente si riferiva. Per quanto riguarda la prima parte, quella di stretta competenza del mio Ministero, io non ho che da rimettermi alla decisione della Commissione, trattandosi di una valutazione puramente politica. Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni fiscali, mi permetto di suggerire che si chieda il parere del Ministro delle finanze, tanto più che, per le circostanze accennate dall'onorevole Presidente, l'esame di questa legge dovrà essere rinviato.

FARALLI. Sono favorevole al rinvio, ritenendo che sulla legge debba riferire il proponente. Prego l'onorevole Ministro, a proposito della « diluizione » cui egli ha accennato, di voler informare la Commissione, quando la proposta di legge sarà esaminata, sulla organizzazione della Cassa del Mezzogiorno che, a quanto mi risulta, comporta una spesa notevolissima.

FERRARIO. Faccio presente che la portata della proposta di legge è piuttosto limitata. Essa propone che sia unificata la zona di competenza della Cassa del Mezzogiorno e quella stabilita nella legge per l'industrializzazione del Sud, essendo diverse l'una dall'altra.

FASCETTI. Su un periodico mi è occorso di leggere qualche giorno fa delle difficoltà incontrate dal Ministro Campilli nell'applicazione della legge per la Cassa del Mezzogiorno in rapporto alla zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto. Si tratta, infatti, di una zona non ben determinata e giuridicamente non riconosciuta. Ora, poiché nell'arti-

colo 1 di questa legge si accenna appunto al comprensorio di bonifica del Tronto, propongo che, rinviando l'esame di questa legge, si provveda nel frattempo a chiarire questa particolare questione, eliminando così anche le difficoltà incontrate dal Ministro Campilli.

GRILLI. Io mi associo alla proposta di rinvio, in quanto il mio Gruppo ritiene che la proposta di legge vada esaminata con compiutezza e siano necessari chiarimenti di varia natura da parte del relatore e del proponente.

TOGNI, *Ministro dell'industria e del commercio*. All'onorevole Faralli faccio presente che la proposta di legge non ha connessione con la Cassa del Mezzogiorno sulla quale, peraltro, il mio Ministero non ha che una competenza indiretta. Evidentemente ogni deputato ha il diritto di richiedere schiarimenti su qualsiasi materia: l'onorevole Faralli, quindi, farà bene a rivolgersi al Ministro Campilli, avvalendosi però di un'altra sede, non essendo questa la più adatta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può allora rimanere stabilito il rinvio della discussione della proposta di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni al testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure del 23 agosto 1890, n. 7088, e all'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 » (1720):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bernieri, Bottai, Cagnasso, Cerretti, Chieffi, Dami, De Vita, Di Leo, Faralli, Fascetti, Ferrario, Grassi Luigi, Grilli, Invernizzi Gaetano, Lettieri, Lombardini, Manuel-Gismondi, Mazzali, Moro Gerolamo Lino, Natoli, Paganelli, Puccetti, Quarello, Saggin, Sannicolò e Stuani.

Sono in congedo:

Bersani, Bonino e Larussa.

La seduta termina alle 10,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI